

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1549

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

Legge-quadro per l'artigianato

Presentato il 19 marzo 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana, si è provveduto, come è noto, sia all'individuazione del concetto di artigianato, distinguendolo dai confinanti settori della piccola impresa e dell'impresa agricola, sia ad organizzare una struttura amministrativa, articolata essenzialmente sulla istituzione

di organi collegiali a prevalente composizione elettiva (Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato), soggetti peraltro alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'attuazione dell'ordinamento regionale ha comportato il superamento in più punti della disciplina dettata dalla cennata legge 25 luglio 1956, n. 860, in particolare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per quanto attiene all'organizzazione, ormai di competenza regionale sul piano sia legislativo sia amministrativo, in virtù della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, nonché della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Del pari profonda è stata l'evoluzione sul piano socio-economico, onde l'urgenza di rivedere lo stesso concetto giuridico di impresa artigiana, adeguandolo ai mutamenti intervenuti nel contesto produttivo nazionale, che ormai evidenzia in misura crescente l'importanza economica ed il rilevante ruolo sociale della piccola impresa in senso lato e dell'artigianato in particolare.

Alla duplice esigenza, dinanzi prospettata, di adeguare il settore dell'artigianato alle mutate realtà istituzionali e socio-economiche, intende rispondere il presente disegno di legge-quadro, che, d'altra parte, recupera i contenuti del disegno di legge presentato dal Governo nel corso della VII legislatura (Atto Camera 2581) e decaduto per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Il presente disegno di legge contiene la definizione giuridica del concetto di impresa artigiana, aggiornata nelle sue connotazioni qualitative e quantitative, ed i principi informativi dell'organizzazione amministrativa del settore, che poi dovranno trovare, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, attuazione nella legislazione regionale e che possono compendiarsi nei seguenti punti:

a) istituzione dell'albo provinciale delle imprese artigiane e modalità per la sua tenuta (articolo 3);

b) istituzione della Commissione provinciale per l'artigianato, quale organo di tutela degli interessi della categoria e composto prevalentemente da membri eletti (articolo 6);

c) istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quale organo consultivo della regione e competente altresì a decidere ricorsi amministrativi avverso

le delibere delle Commissioni provinciali concernenti le iscrizioni degli artigiani nell'albo provinciale (articolo 7);

d) attribuzione alla regione delle competenze correlate al riconoscimento ed alla disciplina delle botteghe-scuola (articolo 4) e della qualifica di maestro artigiano (articolo 5).

Passando, quindi, all'esame analitico del provvedimento, è d'uopo rilevare:

Articolo 1. — Tratta della nozione giuridica di impresa artigiana, che si distingue e dall'impresa agricola, per la specificità dell'oggetto proprio di quest'ultima, e dalle imprese industriali e commerciali, sia pure piccole, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, per l'indiscusso contrasto logico tra il concetto di attività artigianale ed il concetto di attività economica in forme industriali ovvero di intermediazione nella circolazione dei beni; la attività artigiana deve, inoltre, qualificarsi per la diretta e prevalente attività professionale del titolare, che assume la responsabilità piena del prodotto, anche nell'ipotesi di prestazioni di lavoratori artigiani nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (vedi articolo 2, primo comma) ovvero di collaborazione prestata dai familiari nell'ambito dell'impresa prevista dall'articolo 230-bis del codice civile, poiché anche in questo caso le caratteristiche « societarie » della partecipazione del familiare — partecipazione agli utili, ai beni acquistati ed agli incrementi dell'azienda, nonché alle decisioni inerenti all'impiego degli utili ed incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'attività — non influenzano la titolarità, epperò la responsabilità dell'impresa, secondo l'opinione della più accreditata dottrina (Ferri, Oppo, Costi, Cottino). Ovviamente, poiché l'impresa familiare costituisce per espresa previsione di legge (l'articolo 230-bis del codice civile enuncia testualmente « Salvo che non sia configurabile un diverso rapporto... ») una nozione residuale, nulla osta a che la collaborazione artigiana sia prestata nell'ambito di un rappor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di società, nel qual caso, tuttavia, secondo i principi, si ha titolarità collettiva della impresa.

Articolo 2. — Disciplina i limiti dimensionali e la forma giuridica dell'impresa artigiana. Quanto alle dimensioni, che peraltro sono state aggiornate alle mutate esigenze della produzione, si è ritenuto di non ricorrere, per ammettere la possibilità di aziende artigiane produttrici in serie, al concetto limitativo del « processo produttivo non del tutto meccanizzato », adottato dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia perché trattasi di concetto non univoco e non suscettibile di uniforme applicazione in sede interpretativa, sia perché emerge la obiettiva esigenza di non frenare il progresso tecnico del settore. Quanto alla forma giuridica dell'impresa, si è ammessa la possibilità di esercizio in forma societaria e cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro artigiano e che gli apporti di lavoro siano preminenti sugli apporti di capitale, volendosi con il concetto di preminenza legittimare una interpretazione non meramente valutativa del rapporto capitale-lavoro, al fine di non escludere dalla categoria gli artigiani operanti su materie prime di elevatissimo valore (esempio gli artigiani orafi). Si è, infine, esclusa, ai fini dei limiti dimensionali, la computabilità dei familiari operanti nell'ambito dell'impresa di cui all'articolo 230-bis del codice civile, e ciò allo scopo di non ostacolare l'occupazione nel settore, attesa l'ovvia preferenza accordata dal titolare ai propri familiari, a parte poi il rilievo che giuridicamente i partecipanti alla impresa familiare non sono lavoratori subordinati.

Articolo 3. — Si prevede l'iscrizione con effetti costitutivi degli artigiani nell'albo provinciale, salva l'iscrizione alle Camere di commercio, necessaria in ragione delle diverse finalità proprie delle due pubblicità; è altresì prevista la registrazione, con funzioni di mera pubblicità-notizia, dei consorzi e cooperative tra le imprese artigiane.

Articoli 4 e 5. — Fissano i principi fondamentali della bottega-scuola, abilitata a tenere corsi complementari di istruzione artigiana, epperò non interferente con il settore dell'istruzione professionale, e del maestro artigiano.

Articolo 6. — Si prevede l'istituzione della Commissione provinciale per l'artigianato, composta di membri prevalentemente elettivi e competente, altresì, ad attribuire, mediante l'iscrizione nell'albo, la qualifica artigiana.

Articolo 7. — È prevista, quale organo consultivo, la Commissione regionale per l'artigianato, per la cui provvista è competente la Regione e che ha il potere di decidere i ricorsi amministrativi avverso le delibere delle Commissioni provinciali.

Articolo 8. — Viene introdotta una riserva di legge dello Stato in materia di requisiti personali e professionali, al fine di assicurare l'accesso all'artigianato in termini di eguaglianza su tutto il territorio nazionale; conseguentemente, alle regioni è fatto divieto, in osservanza del principio di eguaglianza e degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato, nonché dell'articolo 120, terzo comma, della Costituzione, di stabilire regole restrittive del diritto di stabilimento delle imprese artigiane.

Articolo 9. — Prevede il mantenimento, con gli aggiornamenti opportuni, del Comitato centrale per l'artigianato, già istituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Articolo 10. — Contiene la proroga delle attuali Commissioni provinciali e regionali fino al loro rinnovo, da effettuare alla stregua dell'emananda legislazione regionale e, comunque, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge-quadro; la norma, che rende altresì inefficaci le operazioni elettorali espletate dopo il 30 giugno 1979, è necessaria per le pressanti esigenze conseguenti all'attuale struttura amministrativa, che, da un lato, è legata alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e, dall'altro, compete ormai alla regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica n. 2 del 1972 e n. 616 del 1977.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Requisiti dell'impresa artigiana).

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che:

a) ha per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura usuale od artistica, escluse le attività agricole, le attività pescherecce e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni, nonché le attività ausiliarie di queste ultime;

b) è organizzata mediante la prevalente attività lavorativa, nell'ambito del processo produttivo, del suo titolare il quale, pur avvalendosi del lavoro dei familiari nell'ambito dell'impresa di cui all'articolo 230-bis del codice civile e sempre che in tale eventuale collaborazione familiare non sia configurabile un rapporto giuridico societario, tuttavia assuma la piena responsabilità dell'azienda.

Non sono artigiane le attività esercitate mediante tenuta di pubblici esercizi, in forma fissa od ambulante, di cui all'articolo 19, primo comma, nn. 4, 7 ed 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'impresa artigiana può impiegare macchinari ed avvalersi di fonti di energia.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare o in apposita bottega, oppure in forma ambulante o di posteggio.

ART. 2.

(Dimensioni e forma dell'impresa artigiana).

L'imprenditore artigiano, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente, a condizione che assuma personalmente la direzione e la gestione della impresa.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, è considerata artigiana:

a) l'impresa che, non effettuando lavorazioni in serie, impieghi complessivamente non più di 24 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 12 e non inferiore alla metà della quota di addetti eccedente le 12 unità;

b) l'impresa che, effettuando lavorazioni in serie, impieghi complessivamente non più di 12 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6 e non inferiore alla metà della quota di addetti eccedente le 6 unità;

c) l'impresa che, svolgendo la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, impieghi complessivamente non più di 55 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 20 e non inferiore alla metà della quota di addetti eccedente le 35 unità;

d) l'impresa che, prestando servizio di trasporto di merci o di persone, impieghi complessivamente non più di 10 addetti.

L'impresa artigiana, fermi i limiti dimensionali di cui al precedente comma, può essere esercitata anche in forma societaria o cooperativa, escluse comunque le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita, a condizione che gli apporti di lavoro siano preminenti sugli apporti di capitale e che la maggioranza dei soci, ovvero uno di essi nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro artigiano.

I familiari di cui all'articolo 1, lettera *b)*, non sono computati ai fini della determinazione dei limiti di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Riconoscimento giuridico della qualifica artigiana).

La qualifica artigiana è riconosciuta alle imprese iscritte nell'apposito albo provinciale ed è provata esclusivamente da tale iscrizione.

L'impresa, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana.

L'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane viene disposta, su domanda del titolare o legale rappresentante dell'impresa, dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 6 e comporta, altresì, l'iscrizione nel registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La Commissione regionale, oltre le funzioni attribuite dalla legge, decide i ricorsi amministrativi avverso le deliberazioni della Commissione provinciale in materia di iscrizione o cancellazione delle imprese artigiane dall'albo provinciale. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, sono impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

I consorzi e le cooperative costituiti tra le imprese artigiane iscritte sono registrati, a domanda, in apposita sezione dell'albo provinciale, con indicazione delle imprese partecipanti, nonché della sede e dei legali rappresentanti del consorzio o della cooperativa.

I consorzi e le cooperative di cui al precedente comma devono essere costituiti esclusivamente per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese nazionali.

L'albo provinciale delle imprese artigiane è tenuto con gli stessi criteri, modalità, ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

È vietato a chiunque, se non iscritto nell'albo provinciale delle imprese artigiane, dotare la propria impresa di segni distintivi, ovvero i propri prodotti di marchi o denominazioni, comunque riferibili all'artigianato. Lo stesso divieto vale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per le ragioni sociali e le denominazioni relative a società non iscritte ed ai consorzi o cooperative non registrati.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa fino a lire un milione, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Eguale sanzione viene inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualifica di maestro artigiano, di cui al successivo articolo 5.

ART. 4.

(Bottega-scuola).

L'impresa artigiana che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani e l'aggiornamento professionale dei lavoratori artigiani, può essere autorizzata, a richiesta del titolare, a tenere corsi complementari di istruzione artigiana per apprendisti e corsi di aggiornamento professionale per lavoratori artigiani.

L'autorizzazione è data dal presidente della giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per l'artigianato.

La bottega-scuola, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche e di igiene ambientale e del lavoro, deve essere diretta personalmente dal titolare o contitolare dell'impresa in possesso della qualifica di maestro artigiano e deve essere compiutamente attrezzata sul piano tecnico.

ART. 5.

(Maestro artigiano).

La qualifica di maestro artigiano è valida sul territorio della Repubblica ed è conferita col rilascio di speciale patente dalla regione agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili;
- 2) buona condotta;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) esercizio, in qualità di titolare o contitolare di impresa, dell'attività artigiana per almeno 10 anni;

4) addestramento di apprendisti artigiani per almeno 5 anni;

5) indiscussa e notevole capacità tecnica di mestiere.

ART. 6.

(Commissione provinciale per l'artigianato).

La regione istituisce con legge, quali organi di tutela degli interessi della categoria artigiana, le Commissioni provinciali per l'artigianato, alle quali spettano altresì le funzioni di cui all'articolo 63, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Commissione provinciale per l'artigianato deve essere costituita in maggioranza di componenti eletti, nell'ambito degli imprenditori artigiani, dei titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale e, per il resto, di componenti nominati dalla regione, dei quali tre designati, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le elezioni sono indette dalla competente autorità regionale ed avvengono mediante suffragio diretto, personale e segreto, su liste distinte da contrassegni e con sistema proporzionale.

Il presidente della Commissione provinciale deve essere scelto tra i componenti a titolo elettivo.

La Commissione provinciale dura in carica quattro anni.

ART. 7.

(Commissione regionale per l'artigianato).

La regione istituisce con legge, quale organo consultivo dell'amministrazione regionale, la Commissione regionale per l'artigianato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La Commissione regionale per l'artigianato, della quale fanno parte di diritto i presidenti delle commissioni provinciali, è nominata dal presidente della giunta regionale tra gli esperti in materie concernenti l'artigianato e dura in carica 4 anni.

ART. 8.

(Competenze dello Stato).

Spetta alla legge dello Stato disciplinare le condizioni personali e professionali necessarie per l'accesso all'artigianato.

Le regioni, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, non possono comunque introdurre limitazioni o restrizioni all'esercizio, nel proprio territorio, di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini provenienti da altre regioni.

ART. 9.

(Comitato centrale per l'artigianato).

Il Governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento nella materia dell'artigianato, si avvale, quale organo consultivo, del comitato centrale dell'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, dura in carica 4 anni ed è composto:

a) di 5 rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) di 15 rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della categoria;

c) di 5 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane designate dalle organizzazioni sindacali.

Sono membri di diritto:

1) un dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

3) il presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) il presidente della sezione autonoma di credito per l'artigianato e la piccola industria.

Con il decreto di costituzione del Comitato, da emanarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati un segretario e due vice-segretari; vengono, altresì, determinate la misura del gettone di presenza e dell'indennità giornaliera di missione ed il rimborso delle spese di viaggio spettanti, per ogni giornata di seduta, ai membri ed ai segretari del Comitato estranei all'amministrazione dello Stato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale per l'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 10.

(Norme transitorie).

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, già prorogato fino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

Sono inefficaci di diritto le operazioni elettorali espletate tra il 30 giugno 1979 e l'entrata in vigore della presente legge.

La data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato è fissato dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni più rappresentative della categoria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.